Sentenza della Corte costituzionale n. 182/2017.

Materia: tutela della salute, tutela dell'ambiente.

Parametri invocati: articoli 3, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione nonché principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Regione Puglia.

Oggetto: articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151.

Esito: infondatezza.

La Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, per violazione degli articoli 3, 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La norma impugnata costituisce, come ha fatto rilevare la Corte, l'ultimo di una serie di provvedimenti che, sin dal 2012, ha interessato lo stabilimento Ilva, espressamente qualificato "di interesse strategico nazionale" (articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2017/2012), in modo da garantire, da un lato, la prosecuzione dell'attività produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali e, dall'altro, l'interesse a che la predetta attività produttiva prosegua nel rispetto dell'ambiente circostante e della salute degli individui. Al fine di accelerare il procedimento di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo Ilva, in amministrazione straordinaria, la disposizione censurata dalla Regione Puglia ha introdotto un nuovo e articolato procedimento di aggiudicazione, che distingue la fase di valutazione degli interventi di modifica o integrazione al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con il d.P.C.M del 14 marzo 2014 (di seguito, Piano), di competenza di un comitato di esperti, da quella, successiva all'individuazione dell'aggiudicatario, di autorizzazione degli interventi stessi.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata opererebbe in un ambito caratterizzato da un intreccio di materia (la materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; la materia "tutela della salute", affidata alla competenza concorrente di Stato e regione; e la materia "attività produttiva", ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla sfera della potestà residuale delle Regioni), dovendosi da ciò inferire un obbligo, nel caso di specie violato, dello Stato a coinvolgere la Regione, anche nella forma tenue del parere non vincolante, al fine di dettare la nuova disciplina relativa alla procedura di modifica e integrazione del Piano. La violazione sussisterebbe, secondo la Regione Puglia, anche qualora si ritenesse la disposizione censurata riconducibile alla sola materia dell'ambiente, e ciò in considerazione della "forte incidenza" di tale disposizione su funzioni di competenza regionale.

Sarebbe quindi ravvisabile, secondo la Regione Puglia, la violazione degli articoli 117, commi terzo e quarto, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Inoltre, risulterebbe violato l'articolo 3 della Costituzione, avendo la norma impugnata introdotto un trattamento differenziato per la procedura di modifica o integrazione al Piano rispetto a quella prevista, dal decreto-legge 61/2013, per tutti gli altri piani.

La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate.

In particolare, i giudici della Corte hanno escluso che la disciplina oggetto di censura non consenta alla Regione di esprimersi sulle variazioni del Piano. Al contrario essi hanno evidenziato come detto coinvolgimento sia previsto in vari momenti della procedura: anzitutto, perché il comitato di esperto che valuta gli interventi di modifica o integrazione del Piano "si avvale della struttura commissariale ILVA, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate" (articolo 1, comma 8.2, del d.l. 191/2015, come introdotto dal d.-l. 98/2016); inoltre, alla domanda di autorizzazione dei nuovi interventi presentata dall'aggiudicatario è data ampia pubblicità, al fine di acquisire eventuali osservazioni, anche da parte della Regione, che è portatrice di un interesse qualificato in tale ambito, nell'ambito di una consultazione sui ci esiti è poi effettuata, dal medesimo comitato di esperti, un'istruttoria "predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute" (articolo 1, comma 8.2); ancora, le modifiche o le integrazioni "devono, sottolinea la Corte, in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano" (articolo 1, comma 8.1), che era stato adottato previo parere della Regione; infine, è prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di "un coordinamento tra regione Puqlia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano (...), ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni" (articolo 1, comma 8.2bis)

Il procedimento presenta quindi, secondo la Corte, varie forme di partecipazione, le quali, nel loro insieme, non possono considerarsi meno efficaci rispetto al parere non vincolante richiesto dalla ricorrente. Risulta, pertanto, rispettato il principio di leale collaborazione, il quale può esprimersi a livelli e con strumenti "diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte".

Del pari infondate sono state ritenute le censure in relazione all'articolo 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile, secondo la Corte, nella normativa impugnata, alcuna discriminazione irragionevole. La Corte ha, a tale riguardo, ribadito, in linea con i suoi precedenti orientamenti giurisprudenziali, che le leggi provvedimento non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale, ma devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (ex plurimis, sentenze nn. 85/2013; 20/2012, 270/2010). La loro legittimità va valutata in relazione al loro specifico contenuto (sentenze 137/2009, 267/2007, 492/1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le modalità di attuazione (sentenza 137/2009), attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici (sentenza 270/2010). Ebbene, secondo la Corte l'illegittimità della norma censurata dalla Regione Puglia sarebbe esclusa da plurimi elementi, dovendosi ritenere, in particolare, che: "La natura di azienda di interesse strategico nazionale; le ricadute delle vicende che hanno riguardato lo stabilimento ILVA di Taranto sul piano occupazionale, ambientale, sanitario ed economico; la necessità di perfezionare le procedure di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in

amministrazione straordinaria e di armonizzare la tempistica delle misure di tutela ambientale con l'autorizzazione all'esercizio d'impresa" denotino "la necessità di intervenire urgentemente in questioni di pubblica utilità, con misure ad hoc, come del resto già era avvenuto nel passato e come ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 85 del 2013".